



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1  
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia  
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**  
**n. 409 del 31/03/2021**

**Proponente: STAFF Formazione del personale e Sviluppo Risorse**

**Oggetto: Schema tipo di Convezione con Scuole/Enti di specializzazione per tirocinanti laureati APPROVAZIONE\_**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 5010 del 26/03/2021 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott. Alessandro MACCIONI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Massimo D'ANGELO

*Hash .pdf (SHA256):*

6e27719c1617f9f829ef43d352af03f5fc3d03c9cb91d19bd7053febb25ca4d6

*Hash .p7m (SHA256):*

3ddc936f6ff36e5ebf2ba7cdc017b8d900cf924a515ba016c8b4e9c26642887d

*Firme digitali apposte sulla proposta:*

Mara Fabrizio, Alessandro Maccioni, Massimo D'Angelo, Roberto Bacchetta

**DELIBERA**

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Gilberto GENTILI)\*

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

### **Premesso che**

1. al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, gli Enti, Scuole di Specializzazione abilitati dal MIUR, in qualità di Soggetti Promotori possono promuovere tirocini formativi di varia natura (curriculare, extra curriculare, post lauream, abilitanti una professione, ecc);
2. con Delibera del Direttore Generale n.1037 del 17/12/2013 è stato istituito il "Regolamento aziendale per l'ammissione ai tirocini formativi curricolari";
3. l'USL Umbria1, (settore di attività: 86.10.10 - Ospedali e case di cura generici) d'ora in poi denominata "Ente Ospitante", P.IVA 03301860544, con sede legale in Perugia, Via G. Guerra 21, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", rappresentata legalmente dal Direttore Generale dott. Gilberto Gentili, che con nota Prot. n°0050328 del 22/03/2021 ha delegato il Dott. Roberto Bacchetta, alla sottoscrizione delle convenzioni con Enti di formazione/Università/Scuole Pubbliche e Private, che manifestano interesse e che siano ritenute idonee da questa Azienda, secondo l'apposito schema, (All.1) cui il citato Dirigente è autorizzato ad apportare modifiche e integrazioni di dettaglio, purché non implicino oneri economici per l'Azienda.

### **Vista**

la normativa di riferimento sui tirocini ed in particolare l'ultimo documento "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" emanate dall'Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### **Dato atto che**

1. gli Enti, Scuole di Specializzazione abilitati dal MIUR, in qualità di Soggetti Promotori possono richiedere tirocini formativi di varia natura (curriculare, extra curriculare, post lauream, abilitanti una professione, ecc) provvederanno al riconoscimento di un importo forfettario, quale rimborso per le attività di spese generali ed istruttorie pari ad €. 250,00 per ogni studente che verrà ammesso in questa Azienda per lo svolgimento del suddetto tirocinio;
2. tale somma è da considerarsi al netto di IVA e verrà versata a questa Azienda, attraverso fatturazione elettronica da pagare entro 60 giorni dall'emissione della fattura al Soggetto Ospitante;

**Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente**

**DELIBERA**

1. Approvare lo schema tipo di convenzione da proporre a Enti, Scuole di Specializzazione abilitati dal MIUR, che facciano richiesta e ritenuti idonei da parte di questa Azienda (All.1), quale parte integrante del presente atto;
2. Considerare l'accoglimento di tali richieste anche in rapporto al numero e alla disponibilità dei tutor aziendali;
3. Gli Enti, Scuole di Specializzazione abilitati dal MIUR, in qualità di Soggetti Promotori provvederanno al riconoscimento di un importo forfettario, quale rimborso per le attività di spese generali ed istruttorie pari ad €. 250,00 per ogni studente che verrà ammesso in questa Azienda per lo svolgimento del suddetto tirocinio;
4. Dall'adozione del presente provvedimento non deriveranno oneri economici a carico di questa Azienda;
5. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

**ISTRUTTORE**

Dott.ssa Mara Fabrizio

**DIRIGENTE RESPONSABILE del  
PROCEDIMENTO**

Dott. Roberto Bacchetta

# **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SCUOLE SPECIALIZZAZIONE PRIVATE**

## **TRA**

La Scuola/Ente \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_ regolarmente riconosciuta dal MIUR con atto n. \_\_\_\_\_, nella persona del suo Legale Rappresentante, dott. \_\_\_\_\_ d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore"

## **E**

L'USL Umbria 1, (settore di attività: 86.10.10 - Ospedali e case di cura generici) d'ora in poi denominata "Ente Ospitante", P.IVA 03301860544, con sede legale in Perugia, Via G. Guerra 21, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", rappresentata legalmente dal Direttore Generale dott. Gilberto Gentili, che con nota prot. n°0050328 del 22/03/2021 ha delegato il Dott. Roberto Bacchetta alla sottoscrizione della presente Convenzione.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 Natura del tirocinio**

1. il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere su proposta del Soggetto Promotore ed in subordine alle disponibilità dei Responsabili delle Strutture/Servizi ed alle norme di ammissione previste dal Regolamento Aziendale gli studenti dei corsi di studio della Scuola/Ente Promotore;
2. all'attività di tirocinio possono partecipare gli studenti (esclusivamente laureati, e/o abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione della Scuola/Ente citata in questo atto;
3. ai sensi dell'art. 18, Comma 1, Lettera D, della legge n. 196/1997, il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
4. durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor indicato dal Soggetto Ospitante, come responsabile aziendale.

### **ART. 2 Obblighi del Soggetto Promotore**

1. la Scuola/Ente di Specializzazione \_\_\_\_\_ assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché, da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
2. l'invio delle rispettive polizze assicurative al Soggetto Ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è anche condizione di risoluzione della convenzione;
3. il giudizio di idoneità alla mansione specifica di cui all'art. 41, comma 6, D.Lgs. 81/08, rilasciato dal Medico Competente del Soggetto Promotore. Nella eventualità che il Soggetto Promotore non abbia provveduto dovrà comunicarlo al Soggetto Ospitante che invierà lo studente per il suddetto giudizio di idoneità al Medico Competente Aziendale;

4. Il Soggetto Promotore si impegna a riconoscere al Soggetto Ospitante un compenso, per ciascuno degli studenti ammessi presso le proprie strutture di un rimborso forfettario delle spese generali e dei costi amministrativi pari a €. 250,00;
5. Tali compensi saranno fatturati preventivamente dal Soggetto Ospitante al Soggetto Promotore che si impegna a corrisponderli entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. La mancata corresponsione dei suddetti emolumenti comporterà la recessione del contratto.

### **Art. 3 Obblighi del Soggetto Ospitante**

1. Il Soggetto Ospitante individua il Tutor degli studenti ammessi, il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio;
2. Il tutor aziendale avrà cura di far raggiungere gli obiettivi di ogni singolo studente assegnato e ne riferirà all'Ente Promotore anche ai fini della valutazione finale;
3. In caso di infortunio e/o sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna, attraverso il proprio tutor aziendale, ad informare immediatamente l'Ente Promotore, il quale si impegna a sua volta di segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi di riferimento;
4. Il Soggetto Ospitante ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, 2 comma 1 lettera a) equipara i tirocinanti con i lavoratori e *sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti del testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi, connessi alla specifica attività svolta*.

### **ART. 4 Obblighi del tirocinante**

1. durante lo svolgimento i tirocinanti sono tenuti a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle informazioni acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
  - rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 198/2003 sulla riservatezza dei dati sensibili e della Privacy.

### **Art. 5 Trattamento dei dati**

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati sensibili e personali di cui le parti vengono a conoscenza saranno trattati e custoditi agli atti d'ufficio e delle normative successive in vigore.

### **ART. 6 Durata e risoluzione della convenzione**

1. la presente convenzione ha validità di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipula. E' consentita, da una delle parti, il recesso in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo mediante disdetta della presente Convenzione con preavviso di almeno 1(uno) mese da comunicare in forma scritta. Resta inteso che, anche in caso di recesso, o di mancato rinnovo della convenzione saranno garantiti i tirocini in corso e i relativi obblighi fino al compimento degli stessi.

**ART. 7 Spese di registrazione**

1. la presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004. L'imposta di bollo, nella misura di € \_\_\_\_\_ è assolta in modo virtuale dal Soggetto Promotore ai sensi dell'Art. 15 del richiamato D.P.R. n. 642/1972;
2. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

**ART. 8 Foro competente**

1. Le parti si impegnano a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo mediante bonario componimento; solo nell'impossibilità di raggiungere un accordo, le parti espressamente convengono di accettare la giurisdizione italiana.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

**ART. 9 Norma finale e transitoria**

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa legislativa e del Codice Civile vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Soggetto Promotore

.....

Il Soggetto Ospitante

.....

[documento firmato digitalmente]